

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 30/05/2018**N° 54****OGGETTO:**

Tariffe e aliquote di imposte e tributi provinciali (IPT, tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente, Imposta RCT auto) - Conferma per l'esercizio 2018 -

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 12:00 in Imperia nella sede della Provincia, il Presidente Avv. Fabio NATTA con l'assistenza del Segretario Generale della Provincia Avv. Giulia COLANGELO

ADOTTA

Il Decreto di seguito riportato:

IL PRESIDENTE

SETTORE: AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – RISORSE UMANE -

Vista la proposta deliberativa n. 57 del 16/05/2018, trasmessa dal Settore sopra indicato;

Dato atto che la firma digitale impressa dal Dirigente Dr. Luigi Mattioli alla suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Premesso che con deliberazione di G.P. n. 606 del 13.12.2006, era stato deliberato di confermare per l'esercizio 2007, le aliquote e le tariffe relative ai tributi provinciali, deliberate per l'esercizio 2006 ed in particolare:

- Addizionale Provinciale all'Imposta erariale sul consumo di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh. di consumo al mese, L. 22 per kwh, pari ad €. 0,01136 per Kwh;
- Imposta Provinciale di Trascrizione, aumento nella misura massima del 20% delle tariffe, con gli arrotondamenti previsti per l'introduzione dell'Euro;
- Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, 5% delle tariffe della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Con deliberazione di G.P. n. 51 del 21.02.2007 è stato altresì deliberato l'incremento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione fino al 30% delle tariffe base previste dal D.M. 27.11.1998, n. 435;

Successivamente con deliberazione di G.P. 565 del 05.12.2007 è stato deliberato l'incremento, ex art. 5, comma 2, del D. Lgs. 02.02.2007, n. 26, dell'Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica fino ad €. 0.01140 a Kwh a partire dal 01.01.2008;

Dato atto come, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. Finanziaria 2007, le suddette aliquote e tariffe sono state automaticamente prorogate di anno in anno;

Visto altresì il D. Lgs. n. 68 del 06.05.2011 relativo al federalismo fiscale provinciale il quale, all'art. 18, c. 5, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 è soppressa l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, mentre all'art. 17, c. 2, attribuisce alle Province, a decorrere dal 2011, il potere di incrementare o ridurre l'aliquota base dell'Imposta sull'Assicurazione RCT Auto pari al 12,5% del premio assicurativo, di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Dato atto che, ai sensi del succitato art. 17, c.2, del D. Lgs. n. 68/2011 questo Ente ha deliberato, con atto di G.P. n. 161 del 24.06.2011 l'incremento dell'Imposta sull'Assicurazione RCT Auto fino al 16% del premio assicurativo;

Visto pertanto il nuovo assetto delle entrate tributarie provinciali ridefinito dal D. Lgs. 68/2011 e le aliquote e le tariffe attualmente vigenti, confermate per il 2012 con deliberazione di G.P. n. 100 del 19/04/2012, per l'esercizio 2013 con deliberazione di G.P. n. 156 del 20.06.2013 e per l'esercizio 2014 con deliberazione di G.P. n. 127 del 11.06.2014:

- Imposta Provinciale di Trascrizione: incremento delle tariffe base di cui al D.M. 435/2008 del 30%;
- Imposta sull'Assicurazione RCT Auto: aliquota del 16% del premio assicurativo;
- Imposta per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente: 5% delle tariffe della TARSU

Vista la legge di stabilità 2014 la quale ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) composta dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) la quale, all'art. 1 c. 666, stabilisce che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e che lo stesso, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale;

Vista altresì la deliberazione di C.P. n. 19 del 30.04.2013, esecutiva, con la quale è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis TUEL;

Visto in particolare il comma 8 del succitato art. 243 bis, che annovera tra le misure tese ad assicurare il graduale riequilibrio, la possibilità di deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

Confermata pertanto l'esigenza, tanto più giustificata dal ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di garantire le entrate necessarie a dare attuazione al Piano suddetto, a fronte della forte riduzione dei trasferimenti erariali e regionali, mantenendo un livello minimo essenziale di alcuni servizi indispensabili per la collettività, quali la manutenzione stradale e l'edilizia scolastica consentire;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, confermare anche per l'esercizio 2018 le tariffe e aliquote dei tributi provinciali già vigenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, devono essere allegati al Bilancio di Previsione, tra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura per percentuale del costo dei servizi stessi;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.00 n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il D.Lgs. 118/2011;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.
- che, essendo trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, si applica quanto disposto dall'art. 163 c. 2 del Tuel. il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto che il Responsabile del Settore Finanziario – Risorse Umane, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

Per le motivazioni sopra esposte, prendendo atto di quanto comunicato dal Dirigente competente

1. **Di stabilire** per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote e le tariffe relative ai seguenti tributi provinciali:
 - **Imposta Provinciale di Trascrizione: incremento del 30% delle tariffe base di cui al D.M. 435/2008;**
 - **Imposta sull'Assicurazione RCT Auto: aliquota del 16% del premio assicurativo;**
 - **Imposta per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente: 5% delle tariffe della TARI comunale;**
2. **Di notificare** il presente provvedimento agli enti ed organismi preposti alla riscossione dei tributi sopracitati.
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA

IL SEGRETARIO
Avv. Giulia COLANGELO
